




L'etichettatura delle
CALZATURE



PRODOTTI

Definizione di calzature: tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente;



Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno

Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce

Sandali di vario tipo, espadrilles



Scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno ed altre calzature di tipo sportivo

Calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle



Scarpe da ballo

Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate)

Calzature usa e getta con soles riportate concepite in genere per essere usate solo una volta

Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco

Calzature ortopediche

- Prodotti esclusi:*
- calzature d'occasione usate
 - calzature aventi le caratteristiche di giocattoli
 - calzature di protezione
 - calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982

FONTI NORMATIVE

Direttiva 94/11/CE del 23 marzo 1994 pubblicata nella G.U.C.E. n. 100 del 19 aprile 1994. Entrata in vigore il 9 maggio 1994. Direttiva recepita con D.M. 11 aprile 1996, pubblicato nella G.U. 26 aprile 1996, n. 97.

CONFORMITÀ

Presenza di un'etichetta *su almeno una* delle calzature;



L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve portare indicazioni sulle due componenti principali.



L'etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono;



L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;

L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore;

MADE IN ITALY

Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta;

L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore;


Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità;

NEI LUOGHI DI VENDITA AL CONSUMATORE FINALE DEVE ESSERE ESPOSTO, IN MODO CHIARAMENTE VISIBILE, UN CARTELLO ILLUSTRATIVO DELLA SIMBOLOGIA ADOTTATA SULL'ETICHETTA.

RESPONSABILITA'

Fabbricante o suo rappresentante con sede nella Comunità, se nessuno dei due ha sede nella comunità, colui che introduce la merce sul mercato comunitario

- obbligo di fornire l'etichetta e responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute.



Venditore al dettaglio

verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita; esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

VIGILANZA

È attribuita al Ministero dell'Attività Produttive che la esercita attraverso le Camere di Commercio (in base al d. lgs. 11-2/98 che trasferisce le competenze degli UU.PP.I.C.A.), avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.

PROVVEDIMENTI

- **Mancanza di etichettatura o etichettatura non conforme**: assegnazione di un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell'etichettatura.

- Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO

C.C.I.A.A. di Bologna
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222
e-mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
www.bo.camcom.it

